

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.



### **PARTE SPECIALE H** **Delitti di criminalità organizzata e di terrorismo** *ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

## INDICE

1. Premessa	3
2. Le fattispecie di reato con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	3
2.1 I reati presupposto	3
3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01	9
4. Sistema dei controlli	11
4.1 Premessa	11
4.2 Principi di comportamento	12
4.3 Protocolli di controllo	13

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (*breviter*, anche CAL) si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

## **1. Premessa**

Gli articoli 24 ter e 25 quater del D. Lgs. 231/01 prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione – rispettivamente – dei delitti di criminalità organizzata e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali,, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

## **2. Le fattispecie di reato con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

### **2.1 I reati presupposto**

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale di cui alle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società in relazione ai delitti di criminalità organizzata e di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la

reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)<sup>1</sup>***

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da minimo di dodici ad un massimo di venti anni di reclusione nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

***Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)<sup>2</sup>***

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

---

<sup>1</sup> Modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". La Legge 69/2015 prevede sanzioni più severe per chi commette il reato di associazione di tipo mafioso. Per chi ne fa parte è infatti prevista la reclusione da dieci a quindici anni (prima da sette a dodici anni); per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione è prevista la pena della reclusione da dodici a diciotto anni (prima da nove a quattordici anni); in caso di associazione "armata" la reclusione va da un minimo di dodici ad un massimo di venti anni di reclusione per chi ne fa parte (prima da nove a quindici anni) mentre per coloro che la promuovono, dirigono o organizzano, da quindici a ventisei anni (prima da dodici a ventiquattro anni).

<sup>2</sup> Modificato a seguito della riforma di cui alla legge 17 aprile 2014, n. 62 (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

**Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)<sup>3</sup>**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall' articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall' art. 73, promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
  2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
  3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
  5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

---

<sup>3</sup> Articolo già richiamato tra i reati transnazionali.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)***

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale)***

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

***Assistenza agli associati (art. 270-ter del codice penale)***

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater del codice penale)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies del codice penale)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

***Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies del codice penale)***

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 del codice penale)***

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis del codice penale)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis del codice penale)***

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

***Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 del codice penale)***

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è



punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

**Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999**

la Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di:
  - o sicurezza del volo e della navigazione;
  - o tutela del materiale nucleare;
  - o protezione di agenti diplomatici;
  - o repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

### **3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal medesimo Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati ivi espressamente richiamati.

Alla luce della specifica attività posta in essere da Concessioni Autostradali Lombarde si ritiene che, seppur in via di mera ipotesi, possa essere astrattamente configurabile solo la commissione dei reati di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere) e di cui all'articolo 416 bis c.p. (associazioni di stampo mafioso anche straniere).

Con particolare riferimento all'illecito di *associazione per delinquere* è evidente che, per sua stessa natura, la sua realizzazione è inderogabilmente correlata alla commissione di almeno un'altra fattispecie di reato (c.d. reato-fine), realizzata in forma associativa anziché singolarmente o in semplice concorso con altri.

Per tale ragione, in linea di principio, tutti i reati astrattamente configurabili nell'ambito delle attività sensibili analizzate nelle altre Parti Speciali del presente Modello potrebbero essere posti in essere anche in forma associativa.

Discorso parzialmente analogo può essere effettuato anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416 bis c.p. (associazioni di stampo mafioso anche straniere), nell'ambito del

quale la sussistenza del vincolo associativo può essere preordinata, tra gli altri obiettivi, anche alla commissione di una serie indeterminata di delitti.

Tuttavia le analisi svolte (risk assessment, self assessment e valutazione condotte contestate nelle indagini penali che hanno riguardato personale della Controllante nello svolgimento di attività per la Società) hanno permesso di confermare l'individuazione (e la sintesi), fra tutte le attività sensibili regolamentate nel Modello, quelle successivamente elencate come effettivamente rilevanti per i reati de quibus:

**3.1 Esecuzione, modifica ed integrazioni delle singole convenzioni esistenti con le concessionarie autostradali:** trattasi delle attività relative all' esecuzione delle convenzioni tra CAL e il Concessionario di ciascuna infrastruttura affidata in concessione, nonché delle attività volte a definire eventuali successive integrazioni e modificazioni delle convenzioni medesime. Tali attività ricomprendono, oltre che la gestione dei rapporti con il Concessionario, anche la gestione dei rapporti con il CIPE ed i Ministeri Interessati, in particolare MI e MEF, per quanto attiene le attività di competenza di CAL nella fase di approvazione delle convenzioni sottoscritte ai sensi della normativa applicabile.

**3.2 Gestione e Vigilanza delle concessioni autostradali:** si tratta dell'attività riguardante l'esercizio da parte di CAL dei poteri che le sono propri in qualità di ente concedente, nonché la verifica, da parte della medesima CAL, del rispetto da parte delle società concessionarie degli obblighi convenzionali.

**3.3 Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione:** si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità di Vigilanza, etc.) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

**3.4 Predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione e all'approvazione del bilancio di esercizio di Concessioni Autostradali Lombarde, nonché dei report economico-finanziari infrannuali (relazioni semestrali).

**3.5 Gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività di gestione degli incassi e dei pagamenti per l'acquisto di lavori, beni o prestazione di servizi.

Tali attività sensibili sono state disciplinate nell'ambito delle relative Parti Speciali (in particolare la Parte Speciale A – Reati contro la P.A., la Parte Speciale B – Reati Societari e market abuse; la Parte Speciale D - Riciclaggio) e del Piano per la prevenzione della anticorruzione ed il rispetto delle procedure e dei Protocolli indicati nei medesimi documenti costituisce il presidio fondamentale per la loro corretta e lecita esecuzione, indipendentemente dal fatto che i reati astrattamente ipotizzabili vengano posti in essere in forma associativa o meno.

Attraverso il vincolo associativo, potrebbero essere commessi anche reati non ricompresi fra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01.

Per tale ipotesi va tuttavia considerata la posizione espressa dalla Corte di Cassazione (Sesta sezione penale sentenza n. 3635, 24 gennaio 2014, in CED Cass. n. 257789), che ha rilevato un vizio di fondo nella contestazione della responsabilità amministrativa degli enti *“laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ..., una serie di fattispecie di reato (ossia, quelle normativamente descritte negli artt. 434, 437 e 439 c.p. ... del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex d.lgs. 231/2001, artt. 2, 5 e 24 ss., a fondarne la stessa imputazione di responsabilità”*.

La Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che *“la rilevanza di quelle fattispecie non può essere indirettamente recuperata ... nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato, «poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto ex cit. d.lgs., art. 24 ter, a seguito della modifica apportata dall'art. 2, l. 94/2009 – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lgs. 231/2001, in una disposizione «aperta», dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i Modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato d.lgs., art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”*.

Tale linea interpretativa si fonda sul principio, tipico delle responsabilità connesse ai sistemi prevenzionistici, dell'obbligo/onere di prevenire (solo) ciò che sia (ragionevolmente) prevedibile, fondante nel caso di specie della responsabilità amministrativa degli enti di quella necessaria *“colpa organizzativa”* legata al mancato o inadeguato adempimento di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

In tale logica, in occasione delle attività di aggiornamento del Modello 231 aziendale sono state (ri)considerate non solo le condotte tipiche, sussumibili o astrattamente ipotizzabili connesse ai reati presupposto del Decreto 231 (anche quali reati fine delle associazioni per delinquere), ma anche quelle concretamente rilevate dall'analisi dei fatti accaduti e della storia e statistica aziendale (considerando quindi anche le condotte dei reati fine dell'illecito associativo, estranei al D. Lgs. 231/2001), allo scopo di valutare la concreta capacità preventiva del Modello, delle sue Parti Speciali e dell'apparato regolamentare e procedurale aziendale, rispetto a detta casistica (nel rispetto e nei limiti del citato principio della prevenzione di ciò che è prevedibile).

## **4. Sistema dei controlli**

### **4.1 Premessa**

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai delitti di criminalità organizzata, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di criminalità organizzata;
- del Codice di Comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto;

- delle Linee Guida di Confindustria;
- del Piano Nazionale Anticorruzione;
- dei Protocolli di legalità sottoscritti con le Autorità competenti.

#### **4.2 Principi di comportamento**

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili alle attività "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti - o collaborare o darne causa - che implicino la realizzazione delle fattispecie di reato sopra richiamate.

Tutti i Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di:

- operare nel pieno rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- operare nel pieno rispetto dei protocolli di legalità sottoscritti con il Ministero degli Interni e/o con le Prefetture, adottando tutte le precauzioni ivi previste;
- rispettare le regole del Codice Etico, del Codice di condotta, delle Parti Speciali del Modello 231, dei regolamenti e delle procedure o modalità operative aziendali;
- rispettare quanto disposto dal Piano per la prevenzione della corruzione aziendale

\* \* \* \*

CAL, al fine di rendere ancora più incisiva la lotta alle infiltrazioni mafiose nel delicato settore dei lavori pubblici in cui essa opera, ha sottoscritto accordi di collaborazione volti a rafforzare la prevenzione di tale rischio.

In particolare sono stati adottati diversi Protocolli di Legalità, sottoscritti di volta in volta da Concessioni Autostradali Lombarde, dalle società concessionarie rispettivamente affidatarie dei lavori e dalle Prefetture interessate.

Tali Protocolli (a cui si fa espresso rinvio e che costituiscono parte integrante del presente Documento) sono volti ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, attraverso l'esercizio dei poteri di monitoraggio e vigilanza rispettivamente attribuiti dalla legge alle parti coinvolte, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri di lavoro.

\* \* \* \*

Tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare le Funzioni Aziendali interessate, anche al fine di garantire l'effettività degli impegni assunti con i Protocolli di Legalità sopra menzionati si impegnano a:

- fornire la massima collaborazione, per quanto di propria competenza, nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle attività criminali nelle concessioni pubbliche, anche tramite l'osservanza di ogni specifica disposizione di legge in materia;
- osservare ed applicare le procedure/prassi aziendali volte a garantire che il processo di selezione dei Fornitori/Appaltatori/Concessionari venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- partecipare agli eventuali incontri di formazione erogati da CAL in materia, con particolare riferimento alla applicazione ed al rispetto dei Protocolli di Legalità e delle procedure osservate dalla Società in conformità alla normativa antimafia;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico (o al soggetto al medesimo sovraordinato qualora la richiesta provenga dal superiore gerarchico);
- informare immediatamente le Autorità di Polizia qualora si verificano attentati ai beni aziendali o siano rivolte minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del fatto denunciato;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività societaria;
- operare con Soggetti Terzi solo dopo aver accuratamente verificato la sussistenza dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (come previsto dalla normativa in materia).

Inoltre, in seguito alla emanazione della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. (recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), Concessioni Autostradali Lombarde - nell'adeguarsi in merito alle disposizioni ad essa applicabili nella sua preminente qualità di Ente Concedente - ha provveduto a rendere le prassi operative interne conformi alle prescrizioni richieste dall'articolo 3 della predetta Legge relativamente alla gestione dei flussi finanziari.

#### **4.3 Protocolli di controllo**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 4, capitolo 2 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai principi contenuti nelle Parte Speciale A – Reati contro la P.A., Parte Speciale B – Reati Societari e market abuse e Parte Speciale D - Riciclaggio (che qui si intendono integralmente richiamate), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- alle misure preventive previste dal Piano per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società;

- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello 231;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito descritti.

### **Esecuzione, modifica ed integrazioni delle singole convenzioni esistenti con le concessionarie autostradali**

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Esecuzione, modifica ed integrazioni delle singole convenzioni esistenti con le concessionarie autostradali" contenuta nella Parte Speciale A, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

### **Gestione e Vigilanza delle concessioni autostradali**

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Gestione e Vigilanza delle concessioni autostradali" contenuta nella Parte Speciale A, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

### **Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione**

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione" contenuta nella Parte Speciale A, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

### **Predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali**

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali" contenuta nella Parte Speciale B, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.

### **Gestione dei flussi finanziari**

L'attività sensibile è regolamentata nella relativa sezione "Gestione dei flussi finanziari" contenuta nella Parte Speciale D, a cui si fa espresso invio per la definizione dei soggetti responsabili e per il dettaglio delle attività svolte e relativi protocolli di controllo.